

**La I Commissione “Bilancio Affari generali ed istituzionali”  
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

- visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”, in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;
- visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
- visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- vista la risoluzione n. 5146 del 11 maggio 2022 dell’Assemblea legislativa sulla Sessione europea 2022 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea;
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (normativa su un’Europa interoperabile) – COM(2022)720 del 18 novembre 2022;
- visto il Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione” – COM(2017) 134 del 23 marzo 2017;
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Plasmare il futuro digitale dell’Europa” – COM(2020) 67 del 19 febbraio 2020;
- vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Una strategia europea per i dati” - COM(2020) 66 del 19 febbraio 2020;
- vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Individuare e affrontare le barriere al mercato unico” – COM(2020)93 del 10 marzo 2020;
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni dal titolo “Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale” - COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021;
- visto il regolamento (UE)2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
- vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" – COM(2021)574 del 15 settembre 2021;
- vista la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale - COM(2022) 28 del 26 gennaio 2022;
- visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati);

- visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);
- vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa al “Rafforzamento della politica del settore pubblico in materia di interoperabilità. Collegare i servizi pubblici, sostenere le politiche pubbliche e garantire benefici pubblici. Verso un’Europa interoperabile” - COM(2022) n. 710 del 18 novembre 2022;
- visto il documento di lavoro della Commissione europea “European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC)” che accompagna la Comunicazione richiamata al punto precedente - SWD(2022) n. 710 del 18 novembre 2022;
- vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030;
- visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, artt. 12, 15, 50, 50-ter, 73, 75;
- visto il Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, art. 8, comma 3;
- visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 34
- visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, art. 39
- visti i seguenti documenti di AGID:
  - Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità (2017)
  - Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni (2021)
  - Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati (2021)
- visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in particolare gli obiettivi della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” - Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, finalizzati a rafforzare le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, la facilitazione alla migrazione al cloud, un ampliamento dell’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale e la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT;
- visto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, aggiornamento 2022-2024 adottato in accordo con il Coordinamento tecnico per la Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle Regioni e delle Province autonome, con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e approvato con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale il 22 dicembre 2022;
- visto il Patto per il lavoro e per il clima che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto a dicembre 2020 con enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche che indica, tra gli assi trasversali necessari per generare un nuovo sviluppo sostenibile, la trasformazione digitale dell’economia e della società a partire da tre componenti imprescindibili: l’infrastrutturazione, il diritto di accesso e le competenze delle persone;
- vista la delibera di Giunta regionale n. 1965 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la trasformazione digitale 2021-2023” in attuazione della strategia “Data Valley Bene Comune”;
- vista la deliberazione assembleare n. 38 del 23/02/2021 recante “ADER - Agenda digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune”, approvata ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, che definisce una specifica data

strategy regionale coerente con quella europea che abilita il flusso di dati e un più ampio livello di utilizzo, garantendo alti livelli di privacy, sicurezza, protezione e compatibilità con le norme;

- richiamata la Risoluzione n. 5341 approvata dalla I Commissione Permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna il 22 giugno 2022 con cui la Regione Emilia-Romagna ha espresso le proprie osservazioni sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) – COM(2022)68 del 23 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

**Esprime sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) - COM(2022)720 del 18 novembre 2022 le seguenti osservazioni:**

A) considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del c.d. "early warning system" e che l'articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

B) considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: "I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25";

C) considerato che in preparazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile), il Comitato delle Regioni ha promosso, nell'ambito della Rete europea RegHub, la consultazione "*RegHHub survey on the implementation of the European interoperability*" che si è svolta sulla piattaforma EU Survey;

D) considerato che la Rete RegHub è parte integrante della piattaforma "*Fit 4 Future*" (F4F) e pertanto supporta la Commissione europea nel processo di semplificazione delle normative UE, rafforzando in tal modo il ruolo svolto dagli enti regionali e locali;

E) considerato che la Rete RegHub è attualmente composta da 46 regioni europee, inclusa la Regione Emilia-Romagna, che monitorano l'attuazione della legislazione e delle politiche europee sul territorio e, nel quadro degli strumenti europei per "Legiferare meglio" (Better regulation), partecipano alle consultazioni, contribuendo al processo di semplificazione e miglioramento della legislazione europea vigente e portando nel processo di revisione legislativa evidenze e dati dal territorio, a vantaggio di imprese e cittadini;

F) considerato che la Regione Emilia-Romagna nel mese di luglio 2022 ha partecipato alla consultazione di cui al pt. C) coinvolgendo i portatori di interesse del territorio regionale individuati nell'ambito della Rete europea regionale, dando quindi attuazione all'art. 3 ter della L.R. 16/2008;

G) considerato che, al momento della effettiva presentazione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) si è ritenuto opportuno valutare l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge;

H) considerato che tra le priorità politiche delineate dalla Commissione europea 2019-2024, "Un'Europa pronta per l'era digitale" rappresenta una delle priorità cardine da realizzare per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione europea in un mondo aperto e interconnesso e sostenere uno sviluppo equo e sostenibile al servizio dei cittadini, delle imprese e dell'ambiente per un futuro digitale antropocentrico, sostenibile e più prospero;

I) considerato che la Commissione europea nel suo programma strategico "Percorso per il decennio digitale" conferma di voler raggiungere entro il 2030 gli obiettivi già delineati nella comunicazione "Bussola per il digitale" relativi allo sviluppo delle competenze e delle infrastrutture digitali, alla digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici digitali, al fine di colmare divari digitali, ridurre le vulnerabilità e garantire a tutti l'accessibilità online dei servizi pubblici e dei servizi sanitari e di assistenza;

J) considerato che il volume dei dati prodotti a livello mondiale è in rapida crescita e che facilitando le modalità di utilizzo e scambio sarà possibile sviluppare nuovi servizi e prodotti e migliorare il processo di elaborazione delle politiche per fare fronte alle sfide sociali, climatiche e ambientali;

K) considerato che secondo uno studio condotto dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione l'interoperabilità potrebbe determinare un aumento del PIL dell'UE pari allo 0,4%, oltre ad un risparmio di tempo espresso in ore/anno pari a 24 milioni per i cittadini e a 30 miliardi per le imprese che corrispondono rispettivamente a Euro 543 milioni/anno e Euro 568 miliardi/anno;

L) considerato che i servizi pubblici sono forniti e utilizzati da attori del settore pubblico a livelli diversi (locale, regionale, nazionale ed europeo) che raramente, però, funzionano in modo isolato e, per questo motivo, possono essere rappresentati come una "rete di reti" di soggetti ampiamente sovrani a tutti i livelli di governo, ciascuno con il proprio quadro giuridico e i propri mandati, ma tutti interconnessi tra loro grazie a sistemi interoperabili;

M) considerato inoltre che il supporto dell'interoperabilità è fondamentale per la gestione di situazioni critiche: durante la pandemia da COVID-19, per esempio, grazie alla interoperabilità è stato possibile fin da subito condividere in tempo reale i dati sui posti letto disponibili in terapia intensiva negli ospedali e, successivamente, creare certificati COVID-19 digitali accessibili in tutta l'UE;

N) considerato che il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, aggiornamento 2022 – 2024:

- descrive l'interoperabilità come necessaria per consentire la collaborazione e l'interazione digitale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, favorendo l'attuazione del principio *once only* e recependo le indicazioni dell'European Interoperability Framework;
- sottolinea l'importanza delle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" adottate da AGID e periodicamente aggiornate in modo da assicurare il confronto continuo con le Pubbliche amministrazioni, per determinare le esigenze operative delle stesse, i Paesi Membri dell'Unione Europea e gli organismi di standardizzazione, per agevolare la realizzazione di servizi digitali transfrontalieri;

O) considerato che nell'ambito del Sub-Investimento M1C1\_1.3.1 "Piattaforma nazionale digitale dei dati" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), per la quale la Regione Emilia-Romagna è stata la prima regione a firmare l'accordo di fruizione, che permetterà di autorizzare e autenticare le PA alla comunicazione tra i loro sistemi informativi e alla condivisione dei dati a loro disposizione, contribuirà alla realizzazione del principio *once only* e in futuro, dovrà consentire anche l'accesso ai big data prodotti dalle amministrazioni e l'elaborazione di politiche *data-driven*;

P) considerato che grazie all'interoperabilità il settore pubblico può migliorare le proprie prestazioni cooperando e scambiando dati;

Q) considerato che la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) – COM(2022)720 del 18 novembre 2022 si presenta come un passaggio necessario dell'articolato e complesso corpo normativo messo in campo dalla Commissione europea, in quanto l'interoperabilità riveste un ruolo decisivo per il completamento e l'implementazione di tale quadro normativo e, in particolare, del Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) – COM(2022)68 del 23 febbraio 2022;

R) considerato che sulla necessità di rafforzare l'interoperabilità per la sua natura abilitante della strategia europea dei dati, la Regione Emilia-Romagna si era già espressa nella Risoluzione n. 5341 del 22 giugno 2022 sulla Proposta di Regolamento relativo alla normativa sui dati - COM(2022)68, in cui al punto 4) si è evidenziata *"la necessità che deriverà dal Data Act di rafforzare l'utilizzo degli standard di interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni al fine di rendere possibile la collaborazione sia tra le stesse amministrazioni che tra queste e soggetti terzi, senza vincoli sulle implementazioni ed evitando integrazioni ad hoc"*;

S) considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

#### **Per quanto attiene al merito della proposta:**

1. osserva che la base giuridica appare correttamente individuata nell'art. 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in quanto la proposta definisce l'azione dell'Unione

europea volta a promuovere l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete in relazione ai servizi pubblici digitali forniti da enti pubblici per cui occorre creare un nuovo sistema di coordinamento a livello UE con ruoli e mandati chiari;

2. rileva che la proposta ha carattere trasversale e investe i seguenti titoli del TFUE: Titolo XVI "Reti transeuropee"; Titolo XVII "Industria"; Titolo XVIII "Coesione economica, sociale e territoriale"; pertanto, è l'insieme degli articoli dal 170 al 174 TFUE a legittimare appieno l'azione europea;
3. constata inoltre che, come stabilito dall'art. 170 TFUE, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 TFUE e per consentire alle persone nell'Unione europea, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione deve fornire assistenza alla creazione e allo sviluppo di reti transeuropee, in particolare nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, TFUE, l'Unione deve stabilire orientamenti, individuare progetti di interesse comune e intraprendere ogni azione necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti transeuropee. Ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 2 *"gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante" sull'obiettivo relativo alla creazione di reti transeuropee e la Commissione "può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento"*;
4. osserva che la proposta mira a sviluppare un approccio coerente e antropocentrico all'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici, dalla definizione delle politiche alla loro attuazione, accompagnato da una governance chiara al fine di razionalizzare quadri, soluzioni, orientamenti e specifiche condivisi in materia di interoperabilità nel contesto della fornitura di servizi pubblici digitali a livello transfrontaliero nell'UE;
5. osserva che l'azione dell'UE volta a migliorare l'interoperabilità del settore pubblico, istituendo una struttura di governance per orientare lo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici nel settore pubblico dell'UE, contribuirebbe a integrare ulteriormente il mercato unico, in quanto eliminerebbe gli ostacoli alla circolazione delle informazioni all'interno dell'UE e promuoverebbe la coesione economica, sociale e territoriale;
6. ritiene che, in generale, l'interoperabilità sia necessaria per cooperare con i sistemi informatici di altre autorità locali, regionali, nazionali e sovranazionali e per superare la eterogeneità del sistema della pubblica amministrazione italiana il cui sviluppo organizzativo, tecnologico e strumentale è frammentario e rende difficoltoso dare attuazione al principio *once only*;
7. rileva che l'interoperabilità non deve essere considerata come una questione meramente tecnica, in quanto considerare esclusivamente gli aspetti tecnici non è sufficiente per collegare in maniera efficace le amministrazioni, i flussi di dati e i servizi;
8. ritiene quindi sia fondamentale non solo garantire la capacità tecnica di connessione e la comprensione semantica per lo scambio e l'elaborazione dei dati in questione, ma anche stabilire il contesto organizzativo e giuridico necessario, ad esempio in relazione ai diritti di accesso, scambio o riutilizzo dei dati;
9. reputa gli obiettivi della proposta di regolamento coerenti con gli obiettivi di settore della Regione Emilia-Romagna che è leader del progetto DT4Regions che vede coinvolti altri 13 partner europei, tra cui importanti Amministrazioni territoriali, ed è finalizzato alla creazione di una piattaforma che faciliti l'adozione e l'uso di strumenti e modelli basati sull'interscambio di dati, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e l'analisi di Big Data per migliorare la qualità dei servizi erogati agli utenti da parte delle pubbliche amministrazioni regionali e locali europee partner del progetto;
10. accoglie con favore, in considerazione di quanto sopra esposto, l'iniziativa della Commissione europea in esame volta a superare l'attuale modello volontaristico all'interoperabilità allo scopo di stabilire una governance comune in materia di interoperabilità a livello dell'UE per garantire un coordinamento transfrontaliero, sostenere l'innovazione nel settore pubblico e definire specifiche minime comuni per conseguire flussi e servizi di dati sicuri e senza frontiere nel settore pubblico;

*con riferimento al Capo 1 – Disposizioni generali (articoli da 1 a 4)*

1. riconosce l'utilità di rafforzare l'interoperabilità attraverso l'introduzione dei seguenti obblighi generali in base ai quali gli enti pubblici dovranno:
  - effettuare la valutazione di interoperabilità ogni qualvolta intendano creare un sistema informatico e di rete nuovo, o modificare in modo significativo un sistema informatico e di rete esistente finalizzato alla prestazione o gestione elettronica di servizi pubblici digitali e transfrontalieri nei casi in cui tali servizi

riguardino diversi settori/amministrazioni e/o siano finanziati da programmi europei e/o originino appalti ex art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;

- pubblicare sul proprio sito web una relazione che presenta l'esito di tale valutazione di interoperabilità;
  - condividere a livello sovranazionale, attraverso il portale "Europa interoperabile", le soluzioni di interoperabilità che supportano l'erogazione di servizi pubblici digitali, mettendole a disposizione di altri enti pubblici che ne facciano richiesta per il riuso e specificando le garanzie fornite in tema di cooperazione, sostegno e manutenzione della soluzione stessa;
2. ritiene, tuttavia, che tali obblighi relativi a valutazioni dell'interoperabilità, sviluppo e condivisione delle soluzioni di interoperabilità possano richiedere notevoli risorse di personale e tradursi in un aumento dei costi diretti ed indiretti andando così ad incidere negativamente sui bilanci non solo degli Stati membri, ma soprattutto degli enti di piccole dimensioni;

*con riferimento al Capo 2 – Soluzioni di interoperabilità (articoli da 5 a 8)*

3. riconosce i vantaggi derivanti dalla previsione relativa all'introduzione del quadro europeo per l'interoperabilità che renderà disponibile un modello e una serie di raccomandazioni sull'interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica finalizzati a rendere possibile l'interazione tra sistemi informatici e di rete per l'erogazione dei servizi pubblici
4. ritiene che tale quadro europeo per l'interoperabilità avrà l'effetto di agevolare ed accelerare lo sviluppo e l'adozione di protocolli e standard univoci non solo per l'erogazione dei servizi ai cittadini, ma anche per lo scambio di informazioni a diversi livelli;
5. evidenzia tuttavia che la possibile adozione di altri quadri di interoperabilità sia di carattere specialistico da parte della Commissione per rispondere ad esigenze di specifici settori o livelli amministrativi (sanità, giustizia, anagrafe ...), sia di carattere nazionale da parte degli Stati membri, potrebbe rendere complesso il loro allineamento con il quadro europeo di interoperabilità;
6. esprime apprezzamento per le previsioni normative contenute nella proposta di regolamento che mirano alla costruzione e alla coltivazione di una comunità sovranazionale per un'Europa interoperabile in quanto sono coerenti con il metodo di lavoro attuato all'interno della Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) che comprende tutti gli enti pubblici locali con i quali vi è un continuo confronto e scambio di buone pratiche per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna e delle Agende digitali locali volti a realizzare e gestire - attraverso politiche di sistema - servizi e strumenti per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e della società dell'informazione emiliano-romagnola;
7. valuta positivamente la proposta di istituire il portale "Europa interoperabile" quale unico punto di accesso per lo scambio di informazioni e conoscenze sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici attraverso il quale le amministrazioni potranno collaborare, condividere soluzioni digitali, scambiarsi conoscenze e dati anche al fine di riutilizzare soluzioni esistenti;

*con riferimento al Capo 3 – Misure di sostegno per un'Europa interoperabile (articoli da 9 a 14)*

8. concorda con le misure della proposta atte a sostenere la crescita all'interno dell'Unione europea di un ecosistema aperto volto a favorire l'attuazione e l'innovazione di progetti attraverso la cooperazione tra enti pubblici e organizzazioni private, siano queste start-up tecnologiche e PMI (cooperazione GovTech) o organizzazioni e associazioni della società civile (cooperazione CivicTech);
9. rileva che le forme di collaborazione pubblico e privato, che potrebbero concretizzarsi all'interno di spazi di sperimentazione normativa e di prova controllati, gioverebbero sia al mercato, in quanto si creerebbero condizioni di sviluppo economico per start-up e aziende, sia al settore pubblico in cui l'applicazione delle soluzioni innovative avrebbe una ricaduta positiva in termini di diffusione di nuove soluzioni di interoperabilità e di sviluppo delle conoscenze;
10. esprime apprezzamento sulle proposte volte a rafforzare all'interno del settore pubblico la conoscenza sull'interoperabilità e le sue soluzioni sia attraverso iniziative di formazione specifica, sia attraverso la creazione di un meccanismo di "revisione tra pari" svolto da esperti in materia di interoperabilità e concepito per facilitare il processo di apprendimento reciproco e la condivisione di migliori pratiche nello svolgimento della valutazione di interoperabilità e nell'attuazione di soluzioni interoperabili nei loro sistemi informatici e di rete;
11. ritiene che tali strumenti che sostengono comunità di pratiche aperte volte a incentivare la collaborazione a livello transfrontaliero rappresentino per tutte le amministrazioni pubbliche, ma soprattutto per quelle di minori dimensioni, una importante opportunità di crescita, attraverso la quale

acquisire nuove competenze in nuovi settori, promuovere l'innovazione ed evitare il lock-in tecnologico, contribuendo così a rafforzare la competitività dell'Unione europea;

*con riferimento al Capo 4 – Governance dell'interoperabilità transfrontaliera (articoli da 15 a 18)*

12. ritiene eccessivamente strutturato il modello di governance multilivello proposto che prevede l'istituzione di:
  - Comitato per un'Europa interoperabile, composto da un rappresentante designato da ciascun Stato membro, dalla Commissione, dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale, che avrà il compito di orientare lo sviluppo generale della cooperazione strutturata per un'Europa interoperabile attraverso la promozione dell'interconnessione digitale e l'interoperabilità dei servizi pubblici, fornire consulenza su eventuali misure di attuazione delle politiche o iniziative di sostegno all'innovazione e monitorare le attività poste in essere;
  - Comunità per un'Europa interoperabile che contribuisce alle attività del Comitato fornendo competenze e consulenza e alla quale possono aderire portatori di interessi pubblici e privati che risiedono o hanno la sede in uno Stato membro;
  - Autorità nazionali competenti che sono responsabili, all'interno di ciascun Stato membro, dell'applicazione del regolamento in esame; esse hanno inoltre il compito di designare il membro nazionale all'interno del Comitato per un'Europa interoperabile;
  - Coordinatori per l'interoperabilità, designati all'interno degli enti pubblici che forniscono o gestiscono sistemi informatici e di rete che consentono di prestare o gestire elettronicamente servizi pubblici; essi hanno il compito di garantire il proprio contributo all'attuazione del regolamento in esame;
13. esprime preoccupazione rispetto alla proliferazione delle figure di esperti che potrebbe causare un aumento eccessivo dell'entropia dei processi decisionali;

*con riferimento al Capo 5 – Pianificazione e monitoraggio dell'Europa interoperabile (articoli da 19 a 20)*

14. valuta positivamente la proposta di istituire un'agenda per un'Europa interoperabile da aggiornare annualmente quale strumento principale per il coordinamento degli investimenti pubblici nelle soluzioni di interoperabilità volto ad evitare doppij e a creare sinergie;

*in conclusione:*

15. esprime nel complesso una valutazione positiva della proposta con riferimento a finalità e obiettivi, ma evidenziando alcune criticità precedentemente espresse e riferibili a:
  - punto 12 relativo ad un possibile aumento dei costi diretti, indiretti e di personale a carico degli Stati membri, ma soprattutto degli enti di piccole dimensioni, dovuto agli obblighi introdotti dalla normativa in materia di valutazioni dell'interoperabilità, sviluppo e condivisione delle soluzioni di interoperabilità;
  - punto 15 relativo alla difficoltà di allineare al quadro europeo di interoperabilità i quadri di interoperabilità di carattere specialistico adottati dalla Commissione e i quadri di interoperabilità di carattere nazionale adottati dagli Stati membri;
  - punto 23 relativo al rischio di entropia nei processi decisionali dovuti alla proliferazione delle figure di esperti nel modello di governance multilivello che appare eccessivamente strutturato;
16. dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;
17. dispone l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge 234 del 2012;
18. impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) oggetto della presente Risoluzione e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

19. dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

*Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta dell'8 marzo 2023.*